

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2447</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUALANDI, TRIVA, POCHETTI, MACCIOTTA, CONTI,  
LODA, PETROCELLI, STRUMENDO**

*Presentata il 15 gennaio 1985*

Nuove disposizioni sul trattamento normativo ed economico dei rappresentanti di lista componenti dei seggi elettorali per le elezioni politiche, amministrative, europee e in occasione di *referendum*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nell'attività concreta dei seggi elettorali, durante le elezioni politiche, amministrative, europee e per *referendum*, è riconosciuta l'attiva partecipazione dei rappresentanti di lista.

La stessa legge elettorale n. 361 del 1957 riconosce all'articolo 40 che i rappresentanti di lista sono « compresi » nell'ufficio elettorale e « considerati per ogni effetto di legge pubblici ufficiali »; mentre con l'articolo 40 sono chiamati dal presidente del seggio « ad assistere alle operazioni elettorali ».

Purtroppo l'assenza di un esplicito richiamo (nella lettera di alcuni articoli della legge elettorale) ai rappresentanti di

lista ha determinato un comportamento differenziato, sia di aziende pubbliche che private, rispetto al riconoscimento di tre giorni di ferie aggiuntive ai rappresentanti di lista designati nei seggi elettorali. Ed è per mancanza di alcuni richiami letterali nella legge elettorale che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 124, ha dichiarato che i rappresentanti di lista non possono essere considerati alla stregua degli scrutatori.

La legge comunque permette ai partiti di designare negli uffici elettorali i rappresentanti di lista ed a essi di svolgere all'interno dei seggi elettorali le loro specifiche funzioni, attinenti un ordinato e

buon espletamento delle operazioni elettorali.

Ora, essendo i rappresentanti di lista designati dai partiti, vi sono opinioni diverse se essi possano o meno percepire tutti gli emolumenti dovuti agli scrutatori; anche se era ormai acquisito che ai rappresentanti di lista spettava lo stesso trattamento degli altri membri dell'ufficio elettorale.

Non vi sono però generalmente perplessità sull'esigenza di assicurare comunque ai rappresentanti di lista, un minimo di possibili condizioni per poter svolgere i loro importanti compiti, insieme agli scrutatori, cioè una medesima pubblica funzione all'interno dei seggi elettorali.

Fa fede di tale interpretazione la sentenza del Tribunale di Roma — in grado di

appello — n. 12098/1984 con la quale viene statuito che la partecipazione ai seggi elettorali come rappresentanti di lista è equiparata a quella degli altri membri, perciò, al pari di essi, hanno diritto a tre giorni di ferie retribuite. Ciò perché la dizione « dipendenti » chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, ai sensi dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ha un significato palesemente più ampio.

Ecco perché con la presente proposta di legge si vuole garantire, anche per i rappresentanti di lista, quantomeno il riconoscimento delle tre giornate di ferie, senza di che mancano le più elementari condizioni per il pieno svolgimento della loro attività.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — In occasione delle elezioni politiche, amministrative, europee e di referendum, le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, scrutatori e rappresentanti di lista, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».